

ART. 19
SCONTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
PER INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 17/06/2008, N. 14
“NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE”

Per gli interventi realizzati ai sensi della L.R. 17/06/2008, n. 14 ed in base ai criteri definiti dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 359/2010, n. 1689/2011 è prevista la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 con le seguenti modalità:

Livello di prestazione della qualità energetico – ambientale:

NUOVA COSTRUZIONE

Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari < di 1	- sconto dello 0%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari ad 1	- sconto del 10%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 2	- sconto del 30%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 3	- sconto del 50%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari o > di 4	- sconto del 60%

I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare

È consentito uno scarto tra il punteggio relativo al certificato di progetto e quello relativo al certificato di costruzione non superiore al 20%

RECUPERO (1)

Punteggio raggiunto nella fase progettuale < a 0,5	- sconto dello 0%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 0,5	- sconto del 10%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 1	- sconto del 25%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari a 2	- sconto del 50%
Punteggio raggiunto nella fase progettuale pari o > di 3	- sconto del 60%

I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare

È consentito uno scarto tra il punteggio relativo al certificato di progetto e quello relativo al certificato di costruzione non superiore al 20%

(1) Per recupero edilizio si intendono tutti gli interventi di natura conservativa che recuperano anche parzialmente gli immobili esistenti ovvero quelli definiti dalle lettere a), b), c), e d) di cui all’art. 3 del DPR n. 380 del 06/06/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Resta fermo che gli interventi di restauro e risanamento conservativo debbono garantire il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici.

RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE DEGRADATE, ANCHE CON INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Tali interventi sono ammissibili esclusivamente nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/2005.

Gli sconti relativi ai livelli di prestazione sono quelli indicati nella tabella “Recupero”.

Procedimento per la richiesta degli incentivi di cui all'art. 10 della L.R. n. 14/2008

La richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 10 della L.R. n. 14/2008 deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o di altra forma di abilitazione alla esecuzione dei lavori.

Per l'intervento di nuova costruzione o di recupero, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/2008 dovranno essere presentate le documentazioni previste nell'allegato "3" punti 3.1 e 3.2 della D.G.R. n. 1689 del 19/12/2011.

La mancata presentazione del Certificato di Sostenibilità Energetico – Ambientale" dell'edificio al Comune comporta la revoca delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 14/2008 nonché, laddove previsto, il mancato rilascio del certificato di agibilità.

La difformità accertata della realizzazione che supera i parametri e i limiti di cui all'allegato 3 apr. 2.3 e 2.4 della D.G.R. n. 1689 del 19/12/2011 comporta la revoca degli incentivi e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 14/2008.